

# **COMUNE DI SUELLI**

**(Provincia di Cagliari)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI**

## ART. 1

Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuale o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del regolamento. Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante. Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti dell'art. 2.

Il presente Regolamento dovrà ottenere l'approvazione degli organi di tutela sentito il parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato, di cui all'art. 12 della legge 254 luglio 1956, n. 860.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto e determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di:

ESTETISTA

TRUCCATORE

ESTETISTA-VISAGISTA

DEPILATORE

MANICURE

MASSAGGIATORE FACCIALE

PEDICURE ESTETICO

## ART. 2

E' prevista apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nela caso di Impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25.07.1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

**a) Del possesso da parte dell'Impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25.07.1956, n. 860.**

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'Azienda.

L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Tale accertamento non è richiesto se l'Impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della Legge 25.07.1956, n. 860.

Per le imprese societarie non aventi requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle Imprese e nell'Albo della Camera di Commercio.

**b) Dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.**

L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi Comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

**c) Della qualificazione del richiedente l'autorizzazione, oppure del titolare o del direttore dell'azienda.**

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore di azienda, se costui sia, o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa

qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19.01.1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati professionali e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi di Stato;

**d) Della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art. 2-bis, deliberati dal Consiglio Comunale.**

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia municipale

### ART. 3

Nelle materie oggetto del presente Regolamento sono previsti pareri obbligatori ma non vincolanti di una commissione comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria (Ufficiale sanitario o suo delegato) e da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

E' obbligatoria l'esposizione delle tariffe.

La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

#### ART. 4

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano i servizi professionali relativi sono autorizzati a continuare l'attività purchè richiedano l'autorizzazione prevista dal precedente art. 2, da concedersi loro a condizione del rispetto dei requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25.07.1956. n. 860.

#### ART. 5

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento gli esercenti le attività di parrucchiere e mestieri affini, i quali non siano muniti di autorizzazione prevista dall'art. 2 saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge vigente e dalle disposizioni del regolamento comunale.